

Linee guida per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati alla vendita

Di seguito sono disponibili le linee guida, indicate dal Comitato previsto ex art. 179 ter disp.att cpc alla prima riunione del 13.7.2023 presso Tribunale di Forlì, per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati alla vendita:

- la domanda in bollo va depositata cartacea nelle mani del funzionario Silva Guardigli presso la cancelleria delle esecuzioni o tramite pec prot.tribunale.forli@giustiziacert.it, firmata digitalmente in caso di deposito tramite pec. Il bollo da €. 16 è pagabile anche telematicamente, tutte le domande saranno protocollate,
- il certificato generale del casellario va allegato alla domanda; non è richiesto il certificato dei carichi pendenti;
- per il requisito della condotta morale specchiata, si deve dichiarare di non aver subito sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio da parte del proprio ordine di appartenenza
- per quanto riguarda il criterio della residenza anagrafica del professionista nel circondario del Tribunale, si rappresenta che al concetto formale di residenza va equiparato quello del domicilio professionale;
- è necessario che il professionista sia iscritto all'albo professionale sito nel circondario del Tribunale di Forlì, deve dichiarare di non essere iscritto o anche solo di non aver presentato domanda di iscrizione presso un diverso Tribunale;
- tra gli incarichi conferiti non possano essere computati gli incarichi di sola custodia
- il quinquennio per il primo popolamento dell'elenco si deve computare a ritroso dall'1.03.2023 e, quindi, a decorrere dal 28.02.2018; per i successivi aggiornamenti dell'albo il quinquennio di riferimento decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.
- saranno considerati anche gli incarichi non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, mentre non saranno considerati, in aggiunta agli incarichi già calcolati nel computo, il rinnovo della delega in scadenza;
- per incarico "svolto" si intende un incarico nel quinquennio (28.2.2018 – 1.3.2023) sebbene conferito in data antecedente dove per "svolto" si intende aver almeno pubblicato l'avviso di vendita.
- valgono le deleghe per incarichi cessati per chiusura anticipata della procedura esecutiva ovvero per sospensione, purché il professionista dimostri di aver pubblicato l'avviso di vendita,
- alla domanda di iscrizione nell'elenco il professionista allegherà copia delle deleghe e copia dello stato fascicolo estratto da PCT.
- rilevano in modo ostativo solo le revoche assunte dal GE in conformità all'art. 591 bis, ultimo comma, vecchia formulazione, c.p.c., e quindi previa audizione del professionista interessato;
- necessità per i commercialisti di indicare nella domanda l'appartenenza alla sezione A dell'Albo ex art. 1 comma 3 lett. D D. Lgs 139/2005
- i corsi di formazione frequentati devono essere necessariamente quelli istituiti in conformità con le disposizioni di cui all'art. 179ter, comma quinto, lett. c), disp. att. cpc;
- va allegata l'attestazione, da parte dell'ente organizzatore dei corsi professionali:
 - a) che il corso risponda ai requisiti di cui alla lett. c) del quinto comma, art. 179ter disp att cpc
 - b) che segua le linee guida elaborate dalla scuola superiore della magistratura,
 - c) che il candidato abbia superato l'esame finale.
- Gli adempimenti da effettuare per la presentazione della domanda consistono nella compilazione della domanda secondo il modello allegato,.
- Sul sito del Tribunale sarà poi pubblicato l'elenco elaborato dal Comitato.

- La domanda di iscrizione potrà essere presentata, con riferimento al primo popolamento dell'elenco, dalla data di pubblicazione del primo verbale della riunione del Comitato sul sito del Tribunale e fino al **15.10.2023**.
- il Comitato delibererà sulle domande di prima iscrizione che saranno presentate con le modalità sopra indicate entro il 15.11.2023 e, successivamente, ogni sei mesi dalla predetta data al fine di aggiornare l'albo salvo una prima riunione a tre mesi per vagliare le domande presentate all'esito della frequentazione dei corsi di formazione non ancora iniziati.